

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 44 del 02/12/2022

OGGETTO: Approvazione bando e relativi allegati per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 a copertura delle spese relative alla gestione di un "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi" nella Comunità della Valle di Cembra.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle **ore 10:30** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi;
- la Comunità della Valle di Cembra in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali;
- la Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali;
- il Codice del Terzo Settore (Dl.gs. 117/2017) – di seguito CTS, attraverso l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di soggetti giuridici costituiti in specifiche forme organizzative tipizzate, istituisce gli ETS come nuova categoria normativa, definendo gli stessi nell'art. 5 come soggetti esercitanti in "via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". La medesima disposizione cataloga inoltre come di interesse generale alla lett. a) gli "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328" definiti come: "attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";
- in particolare, l'art. 55 del CTS stabilisce che "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni

di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.

- la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 2020 stabilisce che tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, si stabilisce “un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato” in quanto non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico ed in grado di produrre effetti positivi, “sia in termini di risparmio di risorse” per la capillare vicinanza, solidarietà e conoscenza delle esigenze dei cittadini da parte degli ETS che in termini di “aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della società del bisogno”. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021 che adotta le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt- 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, ribadisce come gli ETS siano organizzazioni non lucrative, che perseguono “finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale”... “ di interesse generale”, rispetto ai quali, l'art. 3 della Costituzione (...è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese) impone al legislatore di predisporre una serie di misure che favoriscano l'integrazione, il coinvolgimento attivo, il confronto e la co-realizzazione tra le attività poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni con quelle poste in essere dagli ETS;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che “la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici”;
- il 114° considerando nella Direttiva sopracitata stabilisce che “Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire”.. “servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici”... “direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”;
- l'art. 140, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che recepisce la normativa europea, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i medesimi servizi sociali individuati dalla direttiva 2014/24/UE **attraverso modalità diverse dall'appalto di servizi, tra cui le diverse modalità previste dal codice del terzo settore;**
- il Capo V, interventi socio-assistenziali, art. 31, lett. c) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento su cui la Provincia ha potestà legislativa esclusiva), c) annovera tra gli interventi socio assistenziali gli “interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare” che alla lettera b), comma 2 dell'art. 34 della stessa legge, vengono declinati come “servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017” individua i servizi realizzati nell'ambito semi residenziale come livello essenziale transitorio delle prestazioni e dei servizi per le attività socio- assistenziali di livello locale;

- la Comunità garantisce da alcuni anni, attraverso affidamento a terzi ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della L.P. 31 ottobre 1983 n. 35 "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione", un laboratorio occupazionale a favore di cittadini residenti primariamente nell'ambito territoriale di competenza della Comunità. Il contratto è in scadenza e deve pertanto essere rinnovato;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento" recano rispettivamente "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" e "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali". **In applicazione del sopraccitato allegato A, è stata svolta un'analisi sulle modalità più opportune di affidamento dell'incarico in oggetto, il cui esito porta ad individuare il contributo quale modalità più adatta di affidamento/finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili: il ruolo predominante del territorio, le connessioni create al fine di garantire l'inclusione sociale degli utenti e favorirne l'implementazione delle competenze relazionali e lavorative, il conseguente governo non esclusivo delle attività da parte della Comunità, sono le motivazioni che supportano tale scelta;**
- l'allegato A delle Linee Guida sopra menzionate inquadrano lo strumento del contributo tra le procedure "collaborative" nei confronti degli ETS, definendo lo stesso come "trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno di attività/progetti, gestiti da soggetti privati che perseguono un interesse generale";
- l'art. 36 bis, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) denominato "Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore "contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale";
- l'allegato E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" chiarisce che, in attuazione dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, "per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio –assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007" e pertanto anche tutti gli interventi semi residenziali;
- l'art. 20 Accreditamento, Sezione II "Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi" della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede l'accreditamento degli operatori quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;
- il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" con la cui approvazione è entrata in vigore la Sezione II della L.P. 13/2007 approfondisce gli istituti dell'autorizzazione, accreditamento e affidamento dei suddetti servizi;
- la deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto;
- il "Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio- assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21 maggio 2021, che al punto b) e c) degli impegni del Consorzio dei Comuni trentini in rappresentanza degli Enti locali territorialmente competenti, prevede rispettivamente che "la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine del 31 dicembre 2021 sia annoverata tra gli obblighi imposti al soggetto o ai soggetti selezionati nel corso della procedura e con i quali viene stipulato il relativo contratto o la relativa Convenzione, pena la risoluzione del contratto (in caso di appalto sotto soglia europea), la dichiarazione di decadenza dal contributo" e di "promuovere a favore degli Enti locali territorialmente competenti la previsione negli atti di tutte le procedure di affidamento/finanziamento che saranno avviate in questa prima fase, ai fini della qualificazione del personale richiesto, della salvaguardia del personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente

“Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”, in coerenza con il requisito generale n. 7 dell’Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all’art. 32, commi da 4 a 5 ter della l.p. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l’utenza, inclusi i coordinatori”;

- l’art. 30 co. 8 del D.lgs. 50/2016 (cd Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici, nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;
- la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” all’art. 2, “Principi del procedimento amministrativo” prevede che “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale 11 marzo 2022, n. 347 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali", stabilisce i criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 Maggio 2021 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017” stabilisce che “Continuano ad applicarsi, anche per la durata della XVI legislatura, le Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio- assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, 2879/09”;

Considerato che:

- il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che il “Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi” sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell’Allegato 2 “Motivazioni SINEG” al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento in merito; si qualifica pertanto il contributo concesso come “non aiuti” ai fini della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- si ritiene necessario approvare l’Allegato 3 al presente provvedimento, avente ad oggetto “Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di Laboratorio per l'acquisizione dei prer-equisiti lavorativi”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”. Il Bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione del progetto e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento. Di seguito si riporta la documentazione allegata al bando:
 - la domanda per la partecipazione alla procedura di affidamento del contributo in oggetto (allegato 3.1);
 - il modello di dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti (allegato 3.2);
 - il documento contenente le modalità, i criteri e sub-criteri di valutazione dei progetti (allegato 3.3);
 - uno schema di Convenzione (Allegato 3.4), da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell’art. 28 della L.P. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.P. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento dei Servizi - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso - impegni della Comunità, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di

sottoporre la convenzione a revisione in caso di eventi straordinari o imprevisti. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura, si propone inoltre di approvare la nomina al trattamento dei (Allegato 3.3);

- uno schema di accordo di Contitolarità al trattamento dei dati (allegato 3.5);
- tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che "in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza ed emergenza a supporto dei minori; si allega al presente decreto il prospetto "allegato 4 - Clausola sociale" contenente l'inquadramento e i dati economici relativi al personale interessato dalla clausola sociale sopra citata presentato dal Soggetto Gestore uscente ed assunto al ns. prot. 5804;
- il contributo è calcolato nei seguenti termini:
 - il contributo è riferito ad un periodo di attività per i Servizi che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi;
 - qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;
 - l'importo complessivo massimo del contributo (comprensivo di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi) è pari a € 567.000,00 (cinquecentosessantasettemila/euro), di cui € 486.000,00 (quattrocentotantaseimila/euro) per il periodo certo (01.01.2023-31.12.2025);
 - l'importo complessivo del contributo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio;
- sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo" e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA;
- l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale;
- per determinare l'ammontare del contributo, per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali;
- ai fini della verifica della congruità dell'importo complessivo del contributo così determinato, la somma dei valori risultanti è stata comparata con quelli riferiti alle medesime voci di spesa, esposti nei rendiconti presentati negli ultimi anni dall'attuale gestore del servizio e che il risultato ottenuto è in linea con l'andamento storico di tali spese;
- come previsto dal Catalogo, nella gestione del servizio "è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'apporto di altre risorse"; ai fini del presente affidamento tale quota è considerata dalle entrate conseguite correlate ai servizi;
- il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pertanto pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando il limite dell'importo massimo individuato del contributo.

Ritenuto di individuare come Responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale a cui si demanda ogni adempimento per dar corso all'affidamento del Servizio in oggetto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma SICOPAT e sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Cembra;

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si è proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Preso atto che:

- con decreto del Commissario n. 234 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 235 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 238 del 31 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

Visti:

- la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
- la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità della Valle di Cembra n. 197 del 20/12/2018 recante “L.P. 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” con la quale è stato approvato l'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità della Valle di Cembra”;
- il decreto del Commissario della Comunità della Valle di Cembra n. 228 del 29/12/2021 che ha prorogato fino al 31.12.2022 gli affidamenti, convenzioni, contratti relativi agli interventi socio assistenziali ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1100 di data 30 giugno 2021 avente ad oggetto “*Disegno di legge concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021- 2023" e relative variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale*”;
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti”, adottato con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 165 di data 27/10/2014;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza PTRCT 2022-2024 approvato con Decreto del Commissario n. 43 di data 29/04/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;
- preso atto che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine della pubblicazione dell'avviso in data odierna.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

DECRETA

1. di confermare - per le motivazioni espresse in premessa e risultanti dall'allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente decreto - quale strumento di finanziamento per il "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi", il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di qualificare, per le motivazioni indicate nell'allegato 2 del presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, il servizio in oggetto come SINEG (Servizio di Natura Non Economica) e di qualificare il contributo concesso come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
4. di approvare, conseguentemente:
 - il "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13" contenuto nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la domanda di partecipazione al Bando (allegato 3.1), il modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/216 e il possesso dei requisiti di partecipazione (allegato 3.2), il documento contenente le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell'allegato 3.3, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 - lo schema provvisorio di "Convenzione per l'erogazione del servizio di Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi", contenuto nell'allegato 3.4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - lo schema di accordo di Contitolarità del trattamento dei dati ex art. 26 del Regolamento UE n. 2016/679 contenuto nell'allegato 3.5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - il prospetto contenente l'inquadramento e i dati economici relativi al personale interessato dalla clausola sociale ex art. 32 della l.p. 2/2016 e ss.mm. presentato dal Soggetto Gestore uscente (ns. prot. 5804), contenuto nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che il contributo è riferito ad un periodo di attività con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi;
6. qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;
7. di stabilire che l'importo complessivo massimo del contributo (comprensivo di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi) è pari a Euro 567.000,00 (cinquecentosessantasettemila/euro), di cui Euro 486.000,00 (quattrocentoottantaseimila/euro) relativi al periodo certo (01.01.2023-31.12.2025). Tale importo potrà

essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio; resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

8. di dare atto che sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo" e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
9. di prenotare la spesa relativa al periodo certo di Euro 486.000,00 (quattrocentottantaseimila/euro) prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità al capitolo 3136/10 (missione 12, programma 2 "Interventi per disabilità", Titolo 1, Macroaggregato 4) nel seguente modo:
 - Euro 162.000,00 nell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 162.000,00 nell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 162.000,00 nell'esercizio finanziario 2025.
10. di posticipare l'impegno della spesa relativa alla proroga tecnica (eventuale e per un massimo 6 mesi) al momento in cui tale eventualità dovesse presentarsi;
11. di dare atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il contributo concesso sarà pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando il limite dell'importo massimo individuato del contributo.
12. di individuare come Responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale a cui si demanda ogni adempimento per dar corso all'affidamento del servizio in oggetto;
13. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
14. di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante la piattaforma SICOPAT e sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Cembra;
16. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
17. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Presidente della Comunità della Valle di Cembra, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Simone Santuari

IL SEGRETARIO

dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 02/12/2022

Provvedimento esecutivo dal

Cembra Lisignago, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Presidente della Valle di Cembra dd. 02/12/2022 avente per oggetto:

Approvazione bando e relativi allegati per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 a copertura delle spese relative alla gestione di un "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi" nella Comunità della Valle di Cembra.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 02/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 02/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon